

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CITTA' DI VIBO VALENTIA**


**Rep. n. 196**

**OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di completamento 3 – 1° lotto del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città.**

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di settembre presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti i signori:

1) dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Infrastrutture Reti Protezione Civile, confermata con Decreto Sindacale n. 5 del 08 luglio 2019, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) sig. Aldo Carmelo Cannatà (codice fiscale CNN LCR 62E19 D864A), nato a Galatro (RC), il giorno 19 maggio 1962, residente in Laureana di Borrello (RC), Via Traversa Provinciale per Rosarno, snc, domiciliato per l'incarico presso il Consorzio Integra Società Cooperativa, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Procuratore dell'impresa anzidetta, con sede legale in Bologna, Via Marco Emilio



Lepido, 182/2 (partita IVA 03530851207), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna, in data 11 marzo 2016, con il numero R.E.A. 526322 ed all'Albo nazionale delle Società cooperative n. C114692 - sezione: Cooperative a mutualità prevalente, in forza della Procura, rep. n. 46647 del 18 settembre 2019, conferita dall'ing. Vincenzo Onorato, Presidente del Consorzio succitato e autenticata nella firma dal dott. Giampaolo Zambellini Artini, Notaio in Bologna, che si allega al presente contratto sotto la lettera "A", in formato digitale, per formarne parte integrante e sostanziale; impresa che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 164 del 16 luglio 2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di completamento 1, 2 e 3 del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città;

- che con contratto rep. n. 184 del 15 gennaio 2019, registrato all'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, in data 16 gennaio 2019, al n. 140 Serie 1T, i lavori di completamento 1 del "Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città", sono stati affidati all'Appaltatore, per l'importo di €. 529.502,47 (euro cinque centoventinovemilacinquecentodue/47) comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso sui lavori del 25,125%, oltre IVA al 10%;

- che occorre procedere alla realizzazione dei lavori complementari previsti nel progetto di completamento 3, dirette a migliorare gli aspetti funzionali dell'opera senza alterare in maniera sostanziale il progetto e l'appalto

originario, e che non possono essere separati né sotto il profilo tecnico né sotto il profilo economico con le opere già eseguite;

- che con determinazione dirigenziale n. 553 del 12 aprile 2019, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal tecnico comunale, arch. Claudio Decembrini, relativo all'intervento di realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città - Lavori di completamento 3 - I° Lotto, dell'importo complessivo di €. 234.954,39 (euro duecentotrentaquattromilanovecento cinquantaquattro/39), costituito dagli elaborati di seguito elencati:

#### **GENERALI**



1. Relazione descrittiva
2. Piano di sicurezza
3. Fascicolo dell'opera
4. Cronoprogramma
5. Computo metrico estimativo
6. Capitolato speciale
7. Elenco prezzi
8. Quadro economico

#### **ARCHITETTURA**

1. Particolari ringhiere e mantegni

#### **ELETTRICI E SPECIALI**

1. Relazione tecnico descrittiva degli impianti
2. Calcolo e verifica dei quadri
3. Planimetria posizionamento cabina elettrica
4. Layout apparecchiatura cabina elettrica
5. Schema unifilare impianto domotico



6. Schemi di distribuzione dell'energia elettrica

**IMPIANTI SPECIALI**

1. Impianto audio e luci

- che, ricorrendo i presupposti per l'affidamento dei lavori, ai sensi dell'ex art. 57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., sulla base della norma transitoria del nuovo codice dei contratti (art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), con la stessa determinazione dirigenziale n. 553 del 12 aprile 2019, alcune delle opere aggiuntive facenti parte della “Realizzazione del Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città - Lavori di completamento 3 - I° lotto”, sono stati affidati al Consorzio Integra, impresa aggiudicataria dell'appalto principale, per l'importo complessivo di €. 229.217,03 (euro duecentoventi novemiladuecentodiciassette/03) comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA al 10% con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta dei lavori principali del 25,125%, impresa esecutrice dei lavori C.P.L. Polistena;
- che la spesa necessaria per il completamento delle opere di che trattasi, finanziata con un mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, posizione n° 6049173, risulta registrata sui fondi comunali, alla Missione 05 - Programma 01 - Titolo 2 - Macroaggregato 2 - Capitolo 22405 - Bilancio 2019, somma reimputata; giusta determinazione dirigenziale, n. 553 del 12 aprile 2019;
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore e dell'impresa esecutrice, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che l'impresa Consorzio Integra Società Cooperativa, risulta essere iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, non

soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura di Bologna, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 52 della legge "anticorruzione" n. 190/2012 e s.m.i.. L'iscrizione decorrere dal 12 ottobre 2018 al 11 ottobre 2019;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., relative all'impresa esecutrice C.P.L. Polistena Società Cooperativa ed ai soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi, richieste, ai sensi dell'art. 91 del citato D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., dal Comune di Vibo Valentia all'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria (RC), con nota prot. d'ingresso n. 140492 del 07 novembre 2018;

- che, a seguito di richiesta telematica da parte del Comune, è stato acquisito, con prot. INAIL n. 17285947, regolare certificato DURC relativo al Consorzio Integra Società Cooperativa, valido sino al 02 novembre 2019, agli atti prot. n. 38865 del 21 agosto 2019;

- che è stato acquisito, con prot. INPS n. 16149051, regolare certificato DURC relativo all'impresa esecutrice C.P.L. Polistena Società Cooperativa, valido sino al 23 ottobre 2019, agli atti prot. n. 38868 del 21 agosto 2019;

- che sia il Consorzio Integra Società Cooperativa, che l'impresa esecutrice C.P.L. Polistena S.c, hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti componenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

**ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono depositati presso il Settore 5 – Servizio 1.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati il Capitolato speciale d'appalto ed il Computo metrico estimativo nel quale sono stati analiticamente descritti i lavori da eseguire.

**ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.**

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, la sig.ra Donatella Lotti, nata a Bologna, il 09 ottobre 1968 e residente in Monzuno – frazione Vado (BO), Via Alcide De Gasperi, n. 6, Procuratore del Consorzio Integrale Società Cooperativa, ed il sig. Aldo Carmelo Cannatà, Legale rappresentante della CPL Polistena S.c., hanno reso la dichiarazione secondo cui la propria impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.


Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

**ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.**

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

**ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.**

Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, senza riserva alcuna, l'affidamento dei lavori di completamento 3 – I° lotto del “Nuovo Teatro Comunale di Vibo Città”.



**ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.**

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in €. 208.379,12 (euro duecentottomila trecentosettantanove/12) oltre IVA al 10%, così suddiviso:

- €. 200.379,12 (euro duecentomilatrecentosettantanove/12) per lavori al netto del ribasso del 25,125%;
- €. 8.000,00 (euro ottomila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

**ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:**

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e 13), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte dell'Appaltatore di analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CIG 7871453082 ed il codice CUP E48B18000780004 assegnati all'intervento.

**ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.**

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà



effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche.

Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari, sono di seguito riportati:

- **Unipol Banca**

IBAN: IT77Y0312702409000000001859

- **Banca Pop. Emilia Romagna**

IBAN: IT28U0538702400000002429226

- **Banco BPM**

IBAN: IT74I0503402434000000001153

- **Monte Paschi di Siena**

IBAN: IT14S0103002402000001076168

- **Unicredit SPA**

IBAN: IT89V0200805364000104234831

- **CariParma**

IBAN: IT35V0623002402000057342688

- **Banca Carige**

IBAN: IT26F0617502404000006577380

- **Banca Nazionale del Lavoro**

IBAN: IT23U0100502400000000007193



Le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati, domiciliate in

Bologna, Via M. E. Lepido, n. 182/2, sono le seguenti:

- Onorato Vincenzo, nato a Napoli il 25/04/1974 (codice fiscale: NRT VCN 74D25 F839Z);

- Zagarese Adriana, nata a Padova il 02/05/1976 (codice fiscale: ZGR DRN 76E42 G224U);

- Abbatiello Alessandro, nato a Durazzano (BN) il 16/09/1961 (codice



fiscale: BBT LSN 61P16 D386P);

- Manganiello Vincenzo, nato ad Avellino (AV) il giorno 09/09/1963 (codice fiscale: MNG VCN 63P09 A509F).

Giusta dichiarazione resa dal Procuratore del Consorzio Integra Società Cooperativa, dott. Alessandro Abbatiello, anticipata via mail, in data 20 settembre 2019 e acquisita agli atti con prot. n. 43941 del 24 settembre 2019.

#### **ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.**

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto e dal Computo Metrico Estimativo, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di 150 (**centocinquanta**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 18 aprile 2019. Trascorso tale termine, verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera dell'uno per mille dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre imprese partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-

zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.


Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

#### **ARTICOLO 9: Risoluzione del contratto e recesso.**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;



g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;

m) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

n) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, nel caso in cui, secondo le disposizioni previste nel "Protocollo di Legalità", sottoscritto in data 08 novembre 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo nei confronti dell'Appaltatore, con applicazione di una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il riconoscimento del maggior danno mediante le ordinarie azioni risarcitorie - nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite. Il Comune potrà detrarre automaticamente

l'importo delle predette penali, dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ARTICOLO 10: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva.**


Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014 e giusto protocollo di legalità stipulato tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, in data 08 novembre 2017 e depositato agli atti, prot. n. 50839 del 21 novembre 2017.

**ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e l'Appaltatore derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

**ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.**

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni che assume con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva dell'importo di €. 31.517,34 (euro trentunomilacinquecentodiciassette/34) a mezzo polizza fidejussoria n. 1/85425/96/168470318, rilasciata, in data 05 giugno 2019, dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Gerenza Padova MAG JLT & PARTNERS



S.R.L. (codice Subagenzia 101).

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% prevista dalla normativa applicabile, perché in possesso della certificazione ISO 9001:2015, n. 101/SGQ, rilasciata in data 12 novembre 1996 (data di prima emissione), con scadenza in data 31 dicembre 2019, presentata in copia conforme all'originale dichiarata dalla parte.

Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

**ARTICOLO 13: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.**

L'Appaltatore ha presentato, in originale, polizza assicurativa n. 1/85425/88/168458440, rilasciata, in data 31 maggio 2019, dalla UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Gerenza Padova MAG JLT & PARTNERS S.R.L. (codice Subagenzia 101), per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

La polizza dovrà essere valida per tutta la durata dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

**ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi della normativa applicabile.

**ARTICOLO 15: Subappalto.**

L'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare, nei modi e nei termini di

legge, le lavorazioni riconducibili alla categoria OS 30 – impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

I subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e delle misure di prevenzione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, al P.T.P.C. del Comune di Vibo Valentia 2019/2021 e dei suoi allegati.

**ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro.**

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'Appaltatore e l'eventuale Impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. e li richiama all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;



- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:

- a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
- b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

**ARTICOLO 17: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi.**

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'Appaltatore e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e



modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte dell'Appaltatore e dell'Impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

**ARTICOLO 18: Domicilio dell'Appaltatore.**

Il domicilio per le comunicazioni dell'Appaltatore è la Sede Legale di Bologna, Via Marco Emilio Lepido, n. 182/2 - tel. 051/3161300 - pec: consorzio\_integra@pec.it

**ARTICOLO 19: Spese contrattuali.**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.



**ARTICOLO 20: Registrazione.**

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

**ARTICOLO 21: Protocollo di legalità**

Le parti danno atto della vigenza del Protocollo di legalità, stipulato, in data 08 novembre 2017, fra il Comune di Vibo e l'Ufficio Territoriale del Governo, le cui clausole devono intendersi approvate integralmente in ogni loro parte così da fare parte del presente contratto.

**ARTICOLO 22: Norme di chiusura.**



Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed al Computo Metrico Estimativo, allegati al presente contratto in formato digitale. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000, nelle parti non abrogate.

Trattandosi di procedura di affidamento antecedente la data di pubblicazione del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale il 20 aprile 2016, per il presente contratto, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs.163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, ai sensi dall'art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 23: Trattamento dei dati personali.**

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 22 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, in ottemperanza alla vigente normativa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



L'APPALTATORE: **Sig. Aldo Carmelo Cannatà, nella qualità**

*Alb. Cub. Costa*

IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

*Scuglia*

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 6, 9, 10, 14,16 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il Protocollo di legalità, sottoscritto in data 08 novembre 2017, tra il Comune e la Prefettura di Vibo Valentia, depositato agli atti, con particolare riferimento agli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, che le parti con il presente atto hanno espressamente accettato e sottoscritto con firma digitale, nonché le clausole in esso contenute che vengono di seguito elencate:

**Clausola n. 1**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2017 presso la Prefettura di Vibo Valentia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/vibovalentia> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

*Scuglia*

**Clausola n. 2**

La sottoscritta Impresa si impegna a comunicare alla Stazione appaltante l'elenco delle Imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

*Scuglia*

**Clausola n. 3**

*Scuglia*

La sottoscritta Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive, salvi i casi di cui all'articolo 32 comma 10 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla Legge di conversione n. 114/2014.

Nel caso di risoluzione del contratto, sarà applicata a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle

somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile).

**Clausola n. 6**


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

**Clausola n. 8**

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

Handwritten signature and initials in the right margin of the document.


**Clausola n. 9**

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318c.p., 319c.p., 319-bis c.p. 319-ter c.p. 319-quater c.p. 320 c.p.. 322 c.p.. 322-bis C .P.. 346-bis c.p.. 353 c.p. e 353-bis c.p.

**Clausola n. 10**

Nei casi previsti alle clausole n. 8 e 9. l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'impresa aggiudicataria o tra quest'ultima e il sub-appaltatore o sub- contraente, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge n. 90/2014 convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



L'APPALTATORE: **Sig. Aldo Carmelo Cannatà, nella qualità**



IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Domenico Libero Scuglia**

